

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

### 23° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 LUGLIO 1984

**Presidenza del Presidente VALITUTTI**

#### INDICE

##### **Disegni di legge in sede deliberante**

«Norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università» (240)

(Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 18 aprile 1984)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE.....	Pag. 2, 5, 6 e <i>passim</i>
BIGLIA (MSI-DN) .....	7, 10
FALCUCCI, ministro della pubblica istruzione ...	2, 4, 5 e <i>passim</i>
MASCAGNI (PCI) .....	7
MITTERDORFER (Misto-S.V.P.) .....	6
NESPOLO (PCI) .....	9, 10
PANIGAZZI (PSI) .....	3
SCOPPOLA (DC), relatore alla Commissione ....	2, 3, 4 e <i>passim</i>
ULIANICH (Sin. Ind.) .....	3, 4, 5 e <i>passim</i>

*I lavori hanno inizio alle ore 13,30.*

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università» (240)**

*(Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 18 aprile 1984)*

*(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università», rinviato dall'Assemblea in Commissione il 18 aprile 1984.

Riprendiamo la discussione, rinviata nella seduta di ieri, con l'esame dell'articolo 3. Ne do lettura:

**Art. 3.**

I consorzi di università per il dottorato di ricerca, di cui all'articolo 68, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono essere costituiti con non più di tre università e si attuano con atto convenzionale tra le stesse.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. L'articolo è stato elaborato e proposto dalla Sottocommissione e tende a ridurre a tre le università che si possono riunire per costituire i consorzi. La proposta nasce dalla constatazione del numero talvolta eccessivo di università che sono state coinvolte, in modo direi del tutto formale e non sostanziale, in alcune iniziative di dottorato di ricerca; in taluni casi ci sono fino ad otto o nove sedi, un numero sproporzionato e non aderente alle esigenze di funzionalità del dottorato stesso.

Alcuni colleghi hanno eccepito che il numero di tre università è troppo ristretto per alcuni insegnamenti ed io penso che, eventualmente, si potrebbe portarlo a quattro o cinque. Quello che conta è stabilire un numero massimo, che eviti la formazione di consorzi troppo ampi, esistenti solo sulla carta, che poi, ripeto, non rispondono alle esigenze di funzionalità dell'istituto del dottorato.

PRESIDENTE. Ho avuto occasione di parlare con un eminente professore di matematica, il quale sostiene che la norma è fattibile per i normali dottorati di ricerca, ma non per la matematica per la quale si limiterebbero quelle possibilità che si raggiungono soltanto con il raggruppamento di più università.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Propongo di elevare il numero a cinque. Il Consiglio nazionale universitario, discutendo i problemi del dottorato di ricerca, ha espresso l'esigenza di ridurre il numero delle università consorziabili; tenendo conto di alcune obiezioni che potrebbero essere sollevate, a cui ha accennato il Presidente, ritengo che il limite massimo possa essere portato a cinque.

PANIGAZZI. Concordiamo con la proposta del Ministro.

ULIANICH. Faccio presente che ho già presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 3. Però, quanto è stato detto dal Presidente risulta a me confermato da una lettera del Presidente del Coassi, che mi è pervenuta dopo la formalizzazione del mio emendamento soppressivo. Infatti, ho presentato l'emendamento più di 15 giorni fa, mentre la lettera è del 9 luglio scorso. Ne leggo alcune proposizioni: «Ritengo molto negativa la proposta di limitare i consorzi a sole tre università. Nell'ambito della facoltà di scienze furono organizzati vari convegni, appena approvata la legge istitutiva del dottorato, per maturare un comune orientamento. Prevalsero chiaramente queste esigenze: 1°) cercare tendenzialmente di coinvolgere tutte le sedi universitarie nel dottorato, per evitare la formalizzazione di due categorie (sedi universitarie buone e sedi universitarie cattive); 2°) cercare di istituire relativamente pochi corsi di dottorato, per non disperdere le forze e per poter offrire ai dottorandi un'effettiva molteplicità di approfondimenti e di scelte scientifiche e culturali. Queste due esigenze potevano essere entrambe soddisfatte mediante la costituzione di consorzi. Anche consorzi con sette od otto università hanno funzionato bene. Riducendo a tre il massimo numero delle università consorziate, la seconda esigenza non può più essere soddisfatta».

Ho voluto informare la Commissione della lettera, che è stata inviata a me, ma che immagino avrebbe potuto essere inviata anche ad altri membri della Commissione.

Ora, io potrei anche recedere dalla proposta di soppressione dell'articolo 3, tenuto conto delle esigenze prospettate che non sono affatto clientelari, ma sono viceversa funzionali. Pertanto, mi pare che la Commissione dovrebbe riflettere: prima di fissare il numero (cinque o altro) si deve chiedere se non sia il caso di lasciare l'articolo del decreto n. 382 così come è, per il momento, rinviando la questione a quando si dovrà discutere sugli elementi dello stesso decreto che, in base alle regole in esso fissate, devono essere sottoposti ad una valutazione complessiva del Parlamento. Ciò dovrebbe avvenire, a mio avviso, a brevissimo termine, perchè il quadriennio previsto per tale revisione sta scadendo.

Comunque, qualora l'articolo 3 venisse modificato, quello che mi interessa a questo punto è che venga approvato il seguente emendamento aggiuntivo: «È consentita la partecipazione alle scuole di dottorato anche di docenti che appartengano ad università non consorziate». Il motivo dell'emendamento è di evitare che, anche se viene fissato un numero massimo di università che possono consorziarsi, si impedisce l'accesso alle scuole di dottorato di docenti i quali non si trovano in quelle università. Per cui, fissiamo pure il limite, ma aggiungiamo il mio emendamento, in maniera tale che si possa rispondere alle esigenze scientifiche formulate dal Presidente del Coassi. Naturalmente, ritiro l'emendamento soppressivo dell'articolo 3.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Sembra difficile immaginare come di fatto potrà realizzarsi questa esigenza espressa dal senatore Ulianich. In realtà, sono le università che organizzano i dottorati per cui la partecipazione di professori esterni non vedo come possa essere configurata. Forse come un diritto? Come diritto di ciascun professore di intervenire nel funzionamento di un corso di dottorato per il quale decide l'università

consorziata? Mi pare difficile immaginarne l'attuazione anche se capisco l'esigenza culturale; mi sembra difficile inserire questo emendamento nel meccanismo dei dottorati.

ULIANICH. Se non può essere accolto questo emendamento insisto per la soppressione dell'articolo 3.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Credo che le perplessità sollevate dal senatore Scoppola meritino di essere approfondite in quanto vi è il problema tecnico della copertura delle spese. Dovrei perlomeno accertare questo aspetto per poter rispondere in quanto, a parte il numero delle università consorziable, il problema reale è quello di stabilire chi pagherà nel caso di coinvolgimento di università non consorziate. Se risulterà giuridicamente e tecnicamente possibile non vi saranno problemi.

Sull'abolizione dell'articolo non sarei d'accordo e proporrei di portare il numero delle università a un massimo di cinque; già il Consiglio universitario nazionale ha espresso l'esigenza di ridurre il numero delle università, consorziable in quanto la complessità delle procedure è tale che un numero eccessivo di università rischia di impedire il funzionamento del meccanismo.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. A me pare che così come è congegnata la normativa, vi sia già la possibilità di forme di collaborazione, anche se è chiaro che le decisioni spettano all'università o al gruppo di università interessate. Quindi, se nell'emendamento si può aggiungere il riferimento all'intesa con le università, allora non sorgeranno questioni.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Nell'ambito di ricerca di dottorato previsto dalle università.

ULIANICH. In pratica si consente già la partecipazione anche ai docenti che appartengono a università non consorziate.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. L'articolo 68 del decreto n. 382 prevede già forme di collaborazione anche da parte di docenti stranieri qualificati. Quello che mi preoccupava era la possibilità di un «innesto autonomo». Chiarito questo, però, credo che il problema sia già soddisfatto; deve comunque restare chiaro che la gestione del dottorato appartiene all'università.

ULIANICH. A me interessava aggiungere questo aspetto del numero di facoltà consorziable.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Devo ripetere che forme di collaborazione sono previste e possono essere realizzate tra diverse università tra le quali siano sviluppate le tematiche di ricerca e tra le quali si intende istituire il dottorato. Mi pare quindi che la possibilità di prevedere forme di collaborazione al di fuori delle convenzioni già esista per legge. Se vogliamo renderla esplicita facciamolo pure, ma sempre nell'ambito complessivo della legge. Con questo chiarimento posso accogliere l'emendamento; se invece le sue finalità sono diverse devo formulare parere negativo.

ULIANICH. Ho presentato l'emendamento per tutelare la possibilità di attingere ad altre forze considerato che viene fissato il numero massimo delle università consorziabili.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. In questo caso sono favorevole.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. La dizione sarebbe quindi questa: «Le università convenzionate possono avvalersi di singoli docenti appartenenti a università non comprese nella convenzione».

ULIANICH. Io l'ho scritto così: «Le università possono avvalersi di singoli docenti appartenenti a sedi non consorziate».

PRESIDENTE. Senatore Scoppola, può esprimersi definitivamente sugli emendamenti?

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Senatore Ulianich, insiste per il mantenimento del suo emendamento soppressivo dell'articolo 3?

ULIANICH. No, lo ritiro.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento governativo tendente a sostituire la parola: «tre» con l'altra: «cinque».

**È approvato.**

Il senatore Ulianich ha presentato un'emendamento tendente ad aggiungere un secondo comma del seguente tenore: «Le università possono avvalersi di singoli docenti appartenenti a sedi non consorziate».

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. A proposito di questo emendamento, volevo chiedere se sono comprese anche le università non convenzionate. In questo caso l'emendamento dovrebbe essere così formulato: «Le università sedi di dottorato di ricerca possono avvalersi dell'opera di singoli docenti appartenenti a sedi anche non consorziate».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Ulianich così come risulta con le modifiche proposte dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3 nel suo insieme con gli emendamenti testè accolti.

**È approvato.**

Passiamo ora all'articolo 4:

Art. 4.

Sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche le borse di studio di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e gli assegni di studio corrisposti dallo Stato ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni, dalle Regioni a statuto ordinario, in dipendenza del trasferimento alle stesse della materia concernente l'assistenza scolastica nell'ambito universitario.

È abrogato il quarto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come sostituito dall'articolo 4 della legge 3 novembre 1982, n. 835.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. L'articolo prevede l'esenzione fiscale degli assegni di studio e di dottorato. Ciò ha due finalità che sono emerse nel corso dell'esame condotto dalla Sottocommissione. La prima finalità è evidente: attraverso l'esenzione fiscale si rende più consistente la misura di questi assegni che sono già molto esigui; ed in questo senso mi associo all'auspicio già espresso di rivedere la misura delle borse di studio. L'altra finalità che l'articolo persegue è quella di evitare che il pagamento delle imposte su tali assegni configuri in qualsiasi modo la possibilità di considerare questi proventi come stipendi, con conseguenti richieste di ruolizzazione. Siccome la «malattia» del precariato è molto diffusa, questa precisazione ha una sua importanza. In questo senso chiedo l'approvazione di questo articolo da parte della Commissione.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Mitterdorfer, tendente ad aggiungere, infine del primo comma, le seguenti parole: «nonchè dalle Regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo».

MITTERDORFER. Già dal 1958 nella provincia autonoma di Bolzano è stata varata una legge sugli assegni di studio che anticipava le condizioni e le modalità della successiva legge statale n. 80 del 1963; con questa legge provinciale il problema degli assegni di studio è stato avvocato dalla provincia di Bolzano, al posto dello Stato. La normativa è stata recepita nel nuovo statuto di autonomia del 1972, precisamente all'articolo 113.

In questo articolo 4, per evitare che ci si dimentichi di questo fatto, dovrebbe aggiungersi il riferimento alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano; infatti si parla, fino ad ora, soltanto di Regioni a statuto ordinario. Faccio presente che la normativa statutaria è completamente coerente con le disposizioni statali. Anzi, ho ragione di supporre che questo articolo 4 trova lo spunto proprio dalla nostra iniziativa. L'anno scorso abbiamo già fatto un analogo ragionamento: effettivamente la competenza in materia di diritto allo studio e di assistenza scolastica è passata alle Regioni e quindi la normativa non può che essere quella delle Regioni stesse; nel nostro caso particolare, delle province autonome di Trento e Bolzano.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole a questo emendamento perchè, pur ritenendo che implicitamente fossero comprese le province autonome di Trento e Bolzano, mi rendo conto che potrebbe nascere un dubbio interpretativo.

MASCAGNI. Anche noi siamo favorevoli all'accoglimento dell'emendamento proposto dal senatore Mitterdorfer.

BIGLIA. Sono anch'io favorevole a questa integrazione. Mi preoccupa però il fatto che non sia fissato il limite di questo assegno di studio.

SCOPPOLA. Il limite è previsto dalla legge.

BIGLIA. Come lei ha detto, senatore Scoppola, l'articolo 4 tende, come è opportuno, ad evitare che questo assegno di studio sia considerato un corrispettivo. Ma se qualche Regione o provincia autonoma dovesse concepirlo in maniera diversa, si avrebbe un contrasto che forse sarebbe stato bene chiarire nell'articolo stesso.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Come le ha già detto il senatore Scoppola, si tratta di ipotesi già precisate dalla legge dello Stato.

BIGLIA. La legge dello Stato disciplina gli assegni di studio dello Stato. Ma quando ci riferiamo ad assegni non fissati dallo Stato questi possono diventare un vero e proprio compenso e, in tal modo, risulterebbe ingiustificata l'esenzione prevista dall'articolo 4. Per queste considerazioni, pur essendo favorevole nel merito mi asterrò.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Sono favorevole all'emendamento proposto dal senatore Mitterdorfer.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Mitterdorfer.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4 con l'emendamento testè accolto.

**È approvato.**

Do lettura di quattro emendamenti dei senatori Papalia, Berlinguer e Nespolo, volti ad aggiungere altrettanti articoli aggiuntivi, da inserire dopo l'articolo 4:

*Art. 4-bis.*

«Nell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, i commi 3° e 4° sono sostituiti dai seguenti:

“Al fine del conseguimento del dottorato, gli organismi universitari abilitati ai sensi del successivo articolo 69 istituiscono e organizzano corsi

ordinati all'approfondimento delle metodologie per la ricerca nei rispettivi settori e della formazione scientifica.

La partecipazione degli iscritti a tali corsi dovrà esplicitarsi anche come svolgimento di programmi di ricerca, individuali o in collaborazione, su tematiche inerenti al settore scientifico del dottorato prescelto dagli stessi interessati con l'assenso e la guida del collegio dei docenti del corso. Alla fine di ciascun anno gli iscritti..."» (identico sino alla fine del comma).

*Art. 4-ter.*

«Nell'articolo 68, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, le parole "le cui facoltà o dipartimenti, se costituiti, sono abilitati a tal fine" sono sostituite dalle seguenti: "abilitate al tal fine. L'abilitazione è conferita ai dipartimenti, se costituiti; all'Università in mancanza del dipartimento corrispondente al settore di ciascun dottorato".

Nell'articolo 69, primo comma, alla prima e all'ottava riga, le parole "le facoltà" sono sostituite dalle seguenti: "le università". Le parole "ove esistano", alla prima riga dello stesso comma, sono soppresse».

*Art. 4-quater.*

«Nell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, fra il primo e il secondo comma è aggiunto il seguente:

"Nel decreto di ripartizione dei posti, per ciascun anno accademico, è indicato per ciascun dipartimento o università abilitati, l'entità di eventuali appositi finanziamenti integrativi ritenuti necessari e opportuni per lo svolgimento del corso di dottorato, sulla base di analitici e motivati piani finanziari che devono corredare le proposte di istituzione dei corsi"».

*Art. 4-quinquies.*

«L'ultimo comma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 è sostituito come segue:

"I dipendenti dello Stato e di enti pubblici, gli insegnanti di ruolo, i direttori didattici e i presidi delle scuole statali di ogni ordine e grado, purchè laureati, sono ammessi a concorrere ai posti di dottorato in soprannumero, nel limite di un numero di posti pari alla metà di quello previsto dal primo comma dell'articolo 70 per ciascun corso.

L'ammissione ai corsi è subordinata alla possibilità dell'interessato, a norma delle disposizioni del relativo stato giuridico, di ottenere l'esonero totale dal servizio. Per gli insegnanti di ruolo, per i direttori didattici e i presidi si intende applicabile alla frequenza dei corsi di dottorato il primo comma dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

In deroga all'articolo 18, comma quarto della legge n. 270 del 1982, l'esonero relativo è concesso per la durata del corso di dottorato"».



SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. In realtà gli emendamenti del senatore Papalia vanno un po' al di là di quello che è il contenuto del disegno di legge, così come è stato definito dalla Sottocommissione. Il disegno di legge affronta alcune esigenze di particolare urgenza e fra queste quella di definire, nel tanto discusso articolo 2, la posizione dei professori della scuola secondaria che hanno avuto accesso ai posti di dottorato. Gli emendamenti prospettano un ripensamento di alcune norme che riguardano l'istituto del dottorato. Su alcuni punti posso anche essere d'accordo o quanto meno disponibile ad un esame, ma non credo che oggi si possa intervenire sul disegno di legge che, viceversa, deve avere carattere di eccezionalità e urgenza. Pertanto, proporrei ai presentatori, per non compromettere la sostanza delle loro proposte, di rinviare la presentazione degli emendamenti alla discussione del disegno di legge n. 57 o al momento della verifica del decreto n. 382, essendo compiuto il periodo della sperimentazione. È preferibile, dunque, che gli emendamenti siano ritirati per permettere la loro ripresentazione in sede più appropriata.

NESPOLO. Accogliamo il suggerimento del senatore Scoppola; ritiriamo gli emendamenti con la riserva di ripresentarli in altra sede.

PRESIDENTE. L'esame degli articoli è così esaurito.  
Passiamo alla votazione finale.

ULIANICH. Signor Presidente, onorevole Ministro, abbiamo già detto a sufficienza e in più sedi quali siano i motivi che non ci consentono di approvare il provvedimento, vale a dire di esprimere un voto positivo. In poche parole, oltre ai motivi che ho già annunciato ieri sera, a noi pare che si instauri con l'aspettativa senza assegni una discriminazione tra i professori i quali, possedendo altre risorse economiche, possono permettersi l'aspettativa senza assegni e i professori i quali non hanno la stessa possibilità. A nostro parere l'aspettativa con assegni, naturalmente delimitata, in modo da ovviare agli abusi che potrebbero essere altrimenti connessi con un simile istituto, avrebbe meglio risposto alle esigenze contemplate nell'articolo 79 del decreto n. 382. Inoltre, noi avremmo anche desiderato che nel provvedimento fosse ribadita la non compatibilità tra la frequenza al corso di dottorato di ricerca e l'espletamento di qualsiasi professione; ciò perché il comma primo dell'articolo 79 (a prescindere dalla interpretazione che il senatore Campus mi ha attribuito rispetto alle attività didattiche delle quali io ieri non ho assolutamente parlato) recita: «Essi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine».

A tal punto è chiara la portata di questo primo comma dell'articolo 79 che il Ministero della pubblica istruzione con una circolare della direzione generale dell'istruzione universitaria del 22 dicembre 1983 aveva ribadito l'obbligo della frequenza (sottolineando inoltre che la frequenza deve essere assidua ed operosa). È evidente quindi che una seria formazione scientifica è talmente assorbente da impedire una contestuale attività lavorativa. Il disegno di legge in esame invece permette lo svolgimento, contestualmente, di attività lavorativa e lo permette in quanto rende possibile, per chi lo voglia e lo possa, di mantenere l'insegnamento. Tutto si può interpretare come si vuole, ma il comma citato va letto nel senso in cui si è espresso il Ministero della pubblica istruzione.

È questo il motivo di contrarietà nei confronti del provvedimento da parte del nostro Gruppo. Ci sono anche elementi che non sono totalmente negativi; infatti l'articolo 3, che nella formulazione in cui era giunto in sede deliberante non appariva accettabile, prevede - nella stesura votata, con l'elevazione del numero di sedi universitarie consorziabili da tre a cinque e con l'aggiunta dell'emendamento stilato insieme al relatore - le necessarie garanzie di molteplicità delle valenze scientifiche insieme anche ad una giusta limitazione del numero delle università consorziabili e dà anche la possibilità di partecipazione a docenti appartenenti a università non consorziate. Penso sia stato compiuto un passo non perfetto e non ottimale e direi a mio avviso neanche sufficiente. Per questo motivo il nostro voto sarà quello di astensione, tenuto conto degli elementi positivi presenti nella legge n. 240.

NESPOLO. Dichiaro il voto di astensione del Gruppo dei senatori comunisti. Avremmo voluto, cogliendo l'occasione della discussione di questo provvedimento, avviare una riflessione comune per una normativa più ampia, relativa all'attuazione del dottorato di ricerca ed anche al più complesso problema della ricerca nell'università. Tuttavia, consideriamo questa legge, sia pur così contenuta negli articoli e nelle ambizioni, un primo passo che vorremmo e che ci auguriamo sia tale e per questo abbiamo presentato emendamenti. Pensiamo che la legge possa essere ampliata con provvedimenti successivi. Restano alcune contraddizioni di fondo e su una di queste ci siamo soffermati in sede di discussione degli articoli. Essa riguarda la possibilità formale per gli insegnanti e per i dipendenti pubblici di accedere al dottorato di ricerca. Ma la difficoltà è di trasformare tale possibilità in sostanziale; perchè non basta concedere una aspettativa senza assegni, per garantire questa possibilità.

Vi sono nella legge passi in avanti in relazione al recepimento delle osservazioni della Commissione affari costituzionali e per questo motivo ci asteniamo.

BIGLIA. Devo riconfermare il voto favorevole a questo disegno di legge, anche se desidero esprimere alcune perplessità circa l'articolo 4, sia per l'emendamento estensivo approvato oggi, sia perchè quella che è stata presentata come una operazione di coordinamento della normativa invece comporta innanzitutto una minor entrata per lo Stato, sulla quale sarebbe stato necessario avere un parere per la copertura. Inoltre, risulta una disparità di trattamento: ho già confermato che ero favorevole nello spirito all'emendamento presentato dal senatore Mitterdorfer che, però, mi pare avrebbe avuto più ragione di essere accolto se avesse limitato l'esenzione alla stessa misura pari a quella dell'assegno di studio fissato dallo Stato. Il fatto che invece non sia indicato un limite, ma che l'esenzione venga estesa quale che sia la misura dell'assegno di studio fissato dalle regioni autonome e dalle province autonome, mi pare crei un problema di disparità di trattamento oltre che un problema di minori entrate. Nonostante questo problema voto a favore del disegno di legge.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. A nome del Gruppo della Democrazia cristiana confermo il voto finale favorevole al disegno di legge. Il Gruppo della Democrazia cristiana ha voluto con il suo atteggiamento

confermare il carattere dell'istituto del dottorato di ricerca che deve essere funzionale alle esigenze dell'università, e non piegato ad esigenze non ad essa congeniali, quale la formazione degli insegnanti. Questo non esclude la possibilità per gli insegnanti della scuola secondaria (o di ogni altro grado) di parteciparvi: l'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 71 non esclude questa possibilità.

Per quanto concerne le osservazioni del collega Ulianich, credo che l'articolo 79 vada interpretato nel senso che è vietata l'attività didattica nell'università, ma che ciò non implica un divieto circa l'attività esterna all'università: l'unica incompatibilità per i borsisti è quella relativa ad una attività professionale, e di conseguenza retribuita, per enti pubblici o privati e questo per la ragione che non si vuole che la qualifica che deriva dalla partecipazione ad un corso di dottorato sia spesa al di fuori dei suoi fini propri. Quindi mi pare che l'interpretazione dell'articolo 79 sia coerente con la linea seguita dalla Democrazia cristiana.

In questo spirito confermo il voto favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 14,15.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO